

I traccia parere penale seconda prova esami avvocato 2017

In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il testamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest'ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetrati da terzi.

In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d'urgenza nell'appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all'interno dell'abitazione.

Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della relazione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all'art. 591 c.p. Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.

Il candidato assume le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.

Svolgimento I traccia parere penale seconda prova esami avvocato 2017

Per una migliore intelligenza del caso sottoposto è necessario ripercorrere brevemente i tratti distintivi del reato previsto dall'art. 591 c.p..

L'art. 591 c.p. prevede, sotto la rubrica "Abbandono di persone minori o incapaci", due distinte figure di reato: al primo comma., l'abbandono dell'infraquattordicenne o della persona incapace a provvedere a sé stessa; al secondo comma. l'abbandono all'estero dell'infraquattordicenne, affidato all'agente nel territorio dello Stato, per motivi di lavoro.

La struttura del reato è di tipo omissivo e il dolo richiesto dalla norma è generico.

La norma tutela, in modo anticipato, il bene della vita e l'incolumità individuale, contro le situazioni di pericolo che possono insorgere in relazione all'età, ovvero a condizioni patologiche personali, come desumibile dalla collocazione sistematica della disposizione e dalla struttura della fattispecie, basata sul pericolo potenziale per l'incolumità individuale.

L'oggetto della tutela prevista dall'art. 591 c.p. non è il rispetto dell'obbligo di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo per l'incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento, onde risponde del reato.

L'abbandono di persone incapaci è un reato permanente per cui la condotta illecita perdura finché non cessa la situazione che non consente l'assistenza o la cura adeguata (Cass., Sez. VI, 27.1.2004). Vanno distinte, quanto ai presupposti del reato, varie situazioni, che individuano specifiche relazioni tra i soggetti attivo e passivo.

Per quanto riguarda l'infraquattordicenne, la dottrina maggioritaria ritiene che il dovere giuridico di protezione (la cui violazione concretizza l'abbandono), scaturisce direttamente dalla legge nei confronti di chiunque venga a trovarsi in una situazione per cui il minore sia affidato alle cure dell'agente.

Pertanto, il dovere di protezione, potendo sorgere anche da una mera situazione di fatto, incombe non soltanto sui genitori, parenti, domestici, datori di lavoro, maestri, ma anche su tutti coloro che tengano comunque il minore sotto il proprio controllo (vicini di casa, ritrovatori casuali).

Per quanto riguarda l'infraquattordicenne, di cui all'ipotesi del comma 2, presupposto del fatto è l'affidamento del giovane all'agente, per un rapporto di lavoro che debba svolgersi all'estero.

Per quanto riguarda, infine, le persone incapaci, presupposto del fatto è che l'agente abbia la custodia o debba avere cura della persona.

La custodia incombe sui destinatari dei doveri di sorveglianza; la cura riguarda doveri che, pur implicando la custodia, sono più vari e complessi, trovando fondamento, non in un semplice fatto produttivo di effetti giuridici, bensì direttamente in norme ovvero in negozi giuridici: derivano, per esempio dalla legge gli obblighi di cura nei riguardi dei malati di mente, assoggettati a trattamento terapeutico obbligatorio *ex art. 35, 5° co., L. 23.12.1978, n. 833*; da un negozio di diritto privato gli obblighi nei confronti di una persona anziana, affidata a un istituto o a una persona singola, per ragioni di assistenza e di cura.

L'incapacità della persona di provvedere a se stessa non può essere presunta (tranne che nel caso di minore infraquattordicenne), ma deve essere accertata in concreto, con riferimento agli stati personali (di vecchiaia, di invalidità psichica o fisica, di inesperienza in attività a rischio) che possono o meno, a seconda dei casi, determinare il pericolo che costituisce il presupposto del reato (C., Sez. V, 9.4.1999).

Poiché la norma dell'art. 591 tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, non si pongono limiti nell'individuazione delle fonti da cui

derivano gli obblighi di assistenza e di custodia che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione e in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte (C., Sez. V, 2.5.2016, n. 44089).

Nel caso di abbandono di persone incapaci, la norma postula, a differenza del caso di abbandono del minore degli anni quattordici, la preesistenza di un obbligo specifico di cura o custodia (Tribunale di Rovigo 8.6.1992).

Il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali (C., Sez. V, 12.1.2016, n. 19448).

La condotta costitutiva dell'illecito consiste nell'abbandonare il minore o la persona incapace, ossia nel lasciarla in balia di se stessa o di chi non sia in grado di provvedere adeguatamente all'assistenza inerente al dovere di custodia o di cura, in modo da determinare una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità della persona.

La nozione di "abbandono" va raccordata allo scopo della norma, consistente nel reprimere comportamenti pericolosi per l'incolumità della persona: ricorre, quindi, il delitto anche se l'abbandono non sia assoluto e definitivo, ma soltanto relativo e temporaneo, quando la vittima non sia in grado di fronteggiare adeguatamente la necessità di assistenza, emergente dalla situazione concreta.

Nel caso che ci occupa, i presunti doveri di assistenza e di cura sarebbero stati attribuiti a Caia, amministratrice di sostegno di Tizio. Detto incarico è stato conferito dal Giudice tutelare in data 9 febbraio 2016. Nel decreto di nomina sono stati individuati in modo specifico i doveri a cui è stata sottoposta Caia nello svolgimento del proprio incarico.

Nello specifico, le è stato conferito il compito di *"gestire il trattamento pensionistico di Tizio"* e, inoltre, di impugnare nell'interesse di Tizio *"un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici, raggiri perpetrati da terzi"*.

La disciplina relativa all'amministrazione di sostegno è regolata dal codice civile con un corpo autonomo di norme nonché mediante il rinvio alla disciplina sulla tutela dei minori, peraltro limitato a singole disposizioni.

L'amministratore di sostegno è un soggetto nominato con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Ai fini di un esauriente disamina del caso è necessario esaminare quali sono i poteri e i doveri cui è tenuto l'amministratore di sostegno.

Le norme di riferimento sono gli artt. 409, 410, e 411 del codice civile.

Con riguardo ai poteri l'art. 409 c.c. prevede che *"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"*.

Per stabilire in quali ipotesi l'amministratore di sostegno possa incorrere in responsabilità civile occorre individuare a quali doveri egli sia tenuto (responsabilità che sorge nel momento in cui l'amministratore ha assunto l'incarico).

Innanzitutto la fonte dei doveri va ricercata nella legge e successivamente nel decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno in quanto esso indica i compiti che, in concreto, l'amministratore viene chiamato a svolgere.

Con riguardo ai doveri stabiliti dalla legge, l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

- tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L'art. 411 c.c., invece, opera una funzione residuale in quanto indica le norme di legge applicabili all'amministratore di sostegno.

Diverse sono le conseguenze previste dall'ordinamento in caso di violazione dei doveri: dalla rimozione dall'incarico conferito alla configurazione di una vera e propria responsabilità civile.

La violazione dei doveri può comportare, dunque, l'assunzione di una responsabilità civile regolata dalla norma di cui all'art. 382 c.c. (esplicitamente richiamata dall'art. 411 c.c.) secondo cui l'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, formulazione che richiama il criterio generale di comportamento previsto dall'art. 1176 c.c..

Pertanto, l'amministratore incorrerà in responsabilità per il danno cagionato nel caso in cui abbia agito non adempiendo ai propri poteri-doveri o esercitandoli in modo non conforme all'interesse del beneficiario.

Dai dati in possesso è possibile desumere che Caia abbia agito tenendo fede ai doveri assunti.

Dal decreto di nomina, infatti, non è possibile ravvisare un obbligo di cura e di custodia in capo all'amministratore ma, viceversa, è possibile ravvisare statuizioni che si limitano a disciplinare la cura di aspetti meramente economici e legali.

Pertanto, in assenza di determinate previsioni, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto all'incolumità individuale del soggetto affidatogli, per cui non risponde del reato di abbandono di persone minori o incapaci, se tale soggetto viene trovato in stato di abbandono e di degrado assoluto (Cass., Sez. V, 19.10.2015-26.2.2016, n. 7974).

La Suprema Corte nella sentenza poco sopra menzionata ha precisato, in proposito, come all'amministratore di sostegno - pur avendo il dovere di relazionare periodicamente al giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario - resti il compito fondamentale di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali.

La "cura della persona" quale funzione indicata nell'art. 357 c.c. a proposito della tutela, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 c.c., ossia, tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

Pertanto nel caso in esame, in mancanza di qualsiasi richiamo nel decreto cautelare agli obblighi attinenti alla cura di Tizio, può escludersi la posizione di garanzia e, dunque, la responsabilità penale in capo a Caia

Il traccia parere penale seconda prova esami avvocato 2017

Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figli Caio e carpitane in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell'appartamento.

Qui, rappresentano di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta, dandosi poi alla fuga.

Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari

Svolgimento II traccia parere civile seconda prova esami avvocato 2017

Per una migliore intelligenza del caso sottoposto è necessario ripercorrere brevemente i reati configurabili in relazione alla condotta tenuta da Tizio.

In particolare, la condotta di Tizio sarebbe ascrivibile ai reati di cui all'art. 624 bis e 640 c.p.

Ai sensi dell'art. 640 c.p. *“chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”*.

Parte delle azioni poste in essere da Tizio conducono ad ipotizzare la configurazione del reato di truffa di cui al predetto articolo 640 c.p.

In particolare, ci si riferisce alla condotta con cui Tizio “spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio”, ha rappresentato di “vantare un credito di euro 500 nei confronti di Caio”; ha, inoltre, affermando di “trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto” nel caso di mancata soddisfazione del proprio diritto credito; tale comportamento ha indotto Mevio a consegnargli la predetta somma di denaro.

L'individuazione del bene giuridico tutelato nel delitto di truffa non è unanime in dottrina. La dottrina maggioritaria ricostruisce la truffa in chiave di delitto plurioffensivo, posto non solo a tutela del patrimonio, ma anche della libertà del consenso e della autonomia della volontà.

La forma vincolata che caratterizza il delitto di truffa è resa evidente dalla descrizione delle caratteristiche che la norma richiede alla condotta che deve constare di determinati comportamenti: gli artifici o i raggiri. Questi devono cagionare una effettiva induzione in errore del soggetto passivo, così inducendolo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale che dovrà essere riguardato nella doppia ottica della produzione di un profitto per il soggetto attivo o per terzi e di un danno a sé o ad altri.

Tale struttura normativa giustifica la comune definizione della truffa quale fattispecie a cooperazione artificiosa con la vittima.

Gli artifici e raggiri costituiscono requisiti cruciali nella descrizione della fattispecie in esame, che si caratterizza infatti per essere un delitto commesso con frode.

Alla luce della condotta di Tizio, sembra che l'artificio possa essere rappresentato dalla simulazione di una circostanza, il credito di 500 euro, inesistente.

Anche la forma del raggio potrebbe essere ravvisata nella condotta di Tizio tesa a convincere Mevio a restituirgli il denaro rappresentandogli sia momentanee ristrettezze economiche sia le proprie intenzioni di agire in giudizio nei confronti del figlio.

Tali raggiri ed artifici avrebbero indotto in errore Mevio consentendo a Tizio di realizzazione il c.d. evento finale del delitto di truffa, costituito dal conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

La induzione in errore, che si attua con artifici o raggiri, provoca infatti il c.d. primo evento del delitto di truffa, ossia uno stato di errore del soggetto passivo il quale, in conseguenza di ciò, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale che integra il c.d. secondo evento della truffa, dal quale deriva, infine, l'evento finale, costituito dal danno patrimoniale.

La fattispecie prevista dall'art. 640 c.p. potrebbe, inoltre, esser aggravata dalla circostanza – prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. – di *“avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”*.

Tale aggravamento della condotta porterebbe a configurare il reato – ai sensi del comma 2 bis dell’art. 640 c.p. - come procedibile d’ufficio per cui, anche in assenza di formale querela della persona offesa, il P.M. potrà procedere all’accertamento del reato.

Nonostante ciò l’aggravante è configurabile nelle sole situazioni in cui l’età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

La Corte di Cassazione ha affermato che la legge del 2009 ha attribuito all’età della vittima una rilevanza maggiore, anche se non esclusiva, che impone al giudice di verificare se la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (C., Sez. II, 18.11.2014, n. 8998; C., Sez. V, 13.7.2011, n. 38347; C., Sez. II, 23.9.2010, n. 35997).

Pertanto, in questi termini potrebbe escludersi l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 5 c.p. con consequenziale procedibilità del reato a querela di parte.

Appurata la probabile configurazione del reato di truffa, è necessario soffermarsi sulla possibile configurazione del reato di “furto in abitazione” di cui all’art. 624 bis c.p..

Ai sensi di quest’ultimo “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500

Anche in questo caso parte delle azioni poste in essere da Tizio condurrebbero ad ipotizzare la configurazione del reato di furto in abitazione di cui al predetto articolo 624 bis c.p..

La legge n. 128/2001 (c.d. “pacchetto sicurezza”), al fine di fronteggiare determinate e recrudescenti condotte criminose, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano, l’art. 624-bis che disciplina specificamente le due particolari forme di “furto in abitazione” e di “furto con strappo”.

Con l’introduzione di tale norma, le due fattispecie delittuose, precedentemente previste quali circostanze aggravanti di cui all’art. 625, 1° comma, nn. 1 e 4, c.p., sono assunte a figure autonome di reato, lesive, oltre che del patrimonio, anche della sfera personale della vittima.

Il *liquid pluris* rispetto all’ipotesi di furto comune è in tale fattispecie il nesso finalistico tra l’introduzione nella privata dimora (o nelle pertinenze di essa) e l’impossessamento della cosa mobile altrui (Cass. n. 14868/2009), mentre il delitto non ricorre quando l’agente si sia introdotto con il consenso della vittima, a meno che non l’abbia carpito con l’inganno (Cass. n. 13582/2010).

La nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. è molto più ampia di quella della generica abitazione, ricomprendendo non solo i luoghi in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, ma anche *“tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata”* (cfr. da ultimo Cass. n. 2768/2015).

In ultimo, risulta utile ricordare che il reato di cui all’art. 624 bis è procedibile d’ufficio.

Anche in questo caso sembra configurarsi il reato di cui all’art. 624 bis in quanto:

- Tizio si è introdotto con l’inganno nella privata dimora di Mevio;
 - Tizio, frugando di nascosto nel cassetto del soggiorno, si è impossessato della somma di 300 euro;
- Potrebbe, viceversa, escludersi il reato di furto in appartamento qualora il giudice non ravvisasse nella condotta di Tizio il nesso finalistico tra l’ingresso nell’appartamento e la sottrazione della somma di 300 euro. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile in quanto il nuovo testo dell’art. 624 bis, pur ampliando l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha invece

innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (C., Sez. V, 15.12.2009).

In tale caso potrebbe configurarsi un'ipotesi di furto semplice, come previsto dall'art. 624, con conseguenze migliorative sia dal punto di vista della pena (da 6 mesi a 3 anni nel caso di furto semplice; da 1 a 6 anni nel furto in abitazione) sia dal punto di vista della procedibilità (a querela nel caso di furto semplice).

Per i reati di cui agli artt. 640 e 624 c.p. è prevista la possibilità di applicare le misure cautelari personali.

In generale, ai sensi dell'art. 274 del c.p.p., detta applicazione è subordinata al ricorrere, anche alternativamente, di tre esigenze cautelari:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Nel caso sottoposto può escludersi il pericolo di inquinamento delle indagini (a) e il pericolo di fuga (b).

Con riguardo al caso indicato al punto c) il Giudice potrebbe valutare i precedenti penali di Tizio per fare leva sul concreto e attuale pericolo che Tizio possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede e disporre, conseguentemente, l'applicazione di una misura cautelare personale.

Pertanto, non è possibile escludere che nel caso in cui il P.M. esercitasse l'azione penale potrebbe richiedere al Giudice l'applicazione di una misura cautelare personale.

Alla luce di quanto detto è possibile fare rientrare la condotta di Tizio all'interno delle previsioni di cui agli artt. 640 e 624 c.p. Alla luce di quanto argomentato, per entrambi i reati sarebbe necessaria la querela della persona offesa in mancanza della quale non potrà esercitarsi l'azione penale.

Per entrambi i reati sarebbe applicabile l'istituto della continuazione ai sensi del quale Tizio sarebbe punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo.